

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
CACCIA E PESCA



IL DIRETTORE GENERALE
VALTIERO MAZZOTTI

DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA,
RICERCA, LAVORO E IMPRESA

IL DIRETTORE GENERALE
MORENA DIAZZI

Alla c.a.
Associazione Regionale Confservizi Emilia-Romagna
Presidente Gianni Bessi
pec: confserviziemiliaromagna@pec.it

Oggetto: Risposta a quesiti interpretativi sulla normativa regionale in materia di fotovoltaico.

In riscontro alla vostra nota del 25/06/2024 (ns. prot. 689534) si riportano di seguito le risposte ai quesiti posti.

Deliberazione Assembleare n. 125 del 23 maggio 2023

**Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio.
(Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023)**

- 1. Si chiede conferma che le limitazioni percentuali dell'uso del suolo (10%) nelle aree "c.d. c-quarter" (art. 20 comma 8 lett. c-quater), siano riferite solo al caso di installazione di impianti FV a terra.**

Si rileva che, per effetto della conversione con modificazioni del d.l. 15 maggio 2024, n. 63, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 199/2021, ora " ... *l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR".*

Pertanto, le aree di cui alla lettera c-quater non solo non sono ricomprese fra le aree agricole appena citate, considerate idonee ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, ma ricadono proprio fra le aree in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, come sottolinea in modo univoco l'art.

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

Tel +39 051 527 4658 - 4732

e-mail agrdga@regione.emilia-romagna.it
PEC agrdga@postacert.regione.emilia-romagna.it

1, comma 2, lett. d), del recente decreto 21 giugno 2024, relativo alla definizione dei principi e criteri per la individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Fanno eccezione a tale divieto le ipotesi individuate dal secondo periodo del richiamato comma 1-bis dell'art. 20 d.lgs. n. 199/2021 sopra riportato, costituiti dagli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, gli impianti attuativi di misure di investimento PNRR e i progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Ove, invece, si intendesse realizzare **un impianto agrivoltaico** nelle medesime aree di cui alla lettera c-quater, continuano a operare le percentuali massime di utilizzo del suolo (**10%**), così come previste dalla DAL n. 125/2023 con le relative modalità di calcolo:

- in caso di realizzazione di **impianti agrivoltaici "avanzati"** – cioè di impianti che presentano i requisiti tecnologici stabiliti dalla Linee Guida MITE (ora MASE) del 27/06/2022: vedi successivo quesito n. 6 - la DAL n. 125/2023 prevede una disciplina di *favor*, consentendo di calcolare la predetta percentuale massima del 10% considerando unicamente la "proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione",
- in caso di realizzazione di **impianti agrivoltaici "NON avanzati"** – che non presentano dette caratteristiche tecnologiche - occorre utilizzare il paramento ordinario della superficie territoriale nella disponibilità del richiedente.

Per approfondimenti sui criteri di calcolo delle diverse tipologie di impianti fotovoltaici, si veda il parere prot. 1053631 del 20 ottobre 2023, pubblicato all'indirizzo web <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/disciplina-regionale/fonti-rinnovabili/norme-e-atti-regionali-1/pareri-1/chiarimenti-dal-125-2023-emilia-romagna>.

2. Si chiede conferma che nel caso di impianti agrivoltaici avanzati in area c-quater ma nella quale non vi sia la presenza di colture certificate non sarebbe applicabile la limitazione percentuale di cui sopra.

Si ribadisce che anche in caso di realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati in aree agricole non interessate da coltivazioni di pregio è possibile occupare sino al 10% dell'area nella disponibilità del richiedente. Ciò posto, come indicato nel richiamato parere prot. n. 1053631 del 20 ottobre 2023, si ricorda che ai fini del calcolo della superficie interessata dagli impianti agrivoltaici avanzati prevista dalla DAL n. 125/2023 si considera unicamente la "*proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione*", anche laddove i medesimi impianti siano realizzati al di fuori delle aree interessate da coltivazioni di pregio.

3. Al punto 1 lettera f) della DAL 125/2023 si specifica che la delibera rimane in vigore fino alla definizione della nuova disciplina sulle aree idonee. Si chiede di aprire un tavolo preliminare con gli operatori su come meglio gestire questo periodo intertemporale nonché il recepimento della norma primaria una volta efficace.

La DAL n. 125/2023 continuerà a trovare applicazione in Regione, integrando e modificando la Delibera dell'Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, fino all'entrata in vigore della legge regionale con cui si dovrà recepire il decreto 21 giugno 2024 recante "*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*".

4. Secondo l'articolo 1 non sono idonee all'installazione di impianti fotovoltaici le aree di tutela fluviale, "fermo restando la disciplina circa l'idoneità alla localizzazione degli impianti fotovoltaici nelle discariche e nelle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (SII) collocate nei medesimi ambiti". Non è chiaro cosa si intenda per "disciplina circa l'idoneità" di tali specifiche aree:

la LR 14/2021, art.15, parla infatti di aree "ammissibili". Il rischio è che, di fatto, sia ostacolata la realizzazione degli impianti FV nelle aree interne ai siti idrici, che spesso ricadono in area di tutela fluviale, nonostante si tratti di aree già infrastrutturate e/o compromesse e generalmente energivore.

Secondo quanto previsto al punto 1., lett. c.1. della DAL n. 125/2023, le aree di cui all'art. 17 del PTPR ("zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua", denominate sinteticamente dalla DAL 125/2023 come "fasce fluviali") rientrano ora tra quelle cc.dd. inidonee, elencate alla lettera A) dell'Allegato I DAL n. 28/2010; tuttavia, se nelle medesime aree tutelate ai sensi del summenzionato art. 17 sono presenti discariche, infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (SII) o cave dismesse (nei limiti di cui al punto 1.c.4. della DAL n. 125/2023), è comunque possibile l'installazione di impianti fotovoltaici in tali siti.

Deliberazione Giunta Regionale n. 693 del 22 aprile 2024

Criteria per l'individuazione delle aree interessate da coltivazioni certificate e procedure di controllo ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola.

- 1. Da quando è efficace la norma? Per i progetti per i quali è stata già fatta l'istanza di autorizzazione, è necessario attivare la verifica di esistenza di colture certificate secondo le modalità indicate nella norma?**

La delibera n. 693/2024 disciplina e dettaglia modalità di controllo di previsioni già contenute nella DAL n. 125/2023, quindi è efficace dalla sua adozione e opera anche sulle istanze non ancora concluse e presentate in vigenza della DAL.

- 2. La DGR quando richiama agrivoltaico "di base", agrivoltaico "avanzato" cosa intende e a quali previsioni normative o regole tecniche fa riferimento? Tali riferimenti valgono anche per l'agrivoltaico di tipologia verticale?**

A tal proposito si fa riferimento alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici redatte nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per l'Energia e composto da CREA, GSE, ENEA ed RSE. In tale documento vengono definite le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico deve possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola. Ulteriori specificazioni sono contenute nella Prassi di riferimento "UNI/PdR 148:2023 - Sistemi agrivoltaici - Integrazione di attività agricole e impianti fotovoltaici".

Coerentemente con quanto indicato nelle summenzionate Linee Guida MiTE (ora MASE) del 27/06/2022, gli impianti agrivoltaici possono essere classificati in 3 macrocategorie in base alla tecnologia adottata:

- impianti di TIPO 1: impianti agrivoltaici elevati (fissi, ad inseguimento mono-assiale, ad inseguimento biassiale);
- impianti di TIPO 2: impianti agrivoltaici interfilari (fissi, ad inseguimento mono-assiale, ad inseguimento biassiale);
- impianti di TIPO 3: impianti agrivoltaici verticali.

Si precisa che impianti di tipo 1) e 3) sono identificabili come impianti agrivoltaici AVANZATI in ragione del fatto che detti impianti adottano soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra.

Ulteriori riferimenti constano nel DM MASE n. 436 del 22/12/2023 e relative regole operative GSE, approvate con decreto del Capo Dip. Energia n. 251 del 31/05/2024.

3. La verifica indicata nella DGR relativa alla presenza di colture certificate, in che momento deve essere effettuata? Prima delle richieste di autorizzazione? Nell'ambito dell'iter autorizzativo?

Il proponente l'istanza possiede facoltà di richiesta di verifica anche precedentemente all'avvio dell'iter autorizzativo, risultando tale scelta di sua esclusiva spettanza.

Essendo tale verifica volta all'individuazione della presenza di colture certificate sulle superfici agricole interessate da impianti fotovoltaici ai fini della localizzazione degli impianti stessi, nonché delle conseguenti prescrizioni, qualora detta richiesta non fosse stata precedentemente avanzata spetterà alle Autorità competenti al rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni di cui all'art. 4 comma 2 del D. lgs. n. 28/2011 acquisire le verifiche dalla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, Settore Programmazione, Sviluppo del Territorio e Sostenibilità delle Produzioni, Area Agricoltura Sostenibile al fine di disporre nell'ambito dell'avviato iter autorizzativo.

4. È necessario allegare all'istanza il piano di coltivazione degli ultimi tre anni dei terreni oltre all'autocertificazione?

Le istanze concernenti impianti insistenti su superfici per le quali è stata dichiarata la presenza di un'attività produttiva agricola devono essere corredate dalle informazioni utili ad individuare l'impresa agricola che conduce effettivamente i terreni in esame, nonché la tipologia di coltivazioni esistenti. La documentazione e le occorrenti informazioni richieste sono puntualmente elencate al paragrafo 3.2 dell'allegato della DGR n. 22 aprile 2024 n. 693: tale elenco non include il piano colturale grafico nel novero dei dati richiesti. Si precisa che i già menzionati dati sono richiesti indipendentemente dalla tipologia di operatore, agricolo o energetico, proponente il progetto e che relativamente a ciascuna particella/parcella grafica è necessario riportare il macrouso e l'occupazione ricavati dal fascicolo aziendale, relativi all'anno in corso e ai 3 anni precedenti.

5. Chi rilascia l'autocertificazione di cui al punto 3.2? Nel caso in cui l'istanza sia presentata da un operatore energetico si intende che possano alternativamente presentare l'autocertificazione i seguenti soggetti: (i) il proprietario o conduttore dell'attività agricola; (ii) l'operatore energetico stesso (iii) un agronomo iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali incaricato da uno dei soggetti precedentemente menzionati?

L'autocertificazione deve essere presentata dal proponente l'intervento, proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento dell'area su cui si intende realizzare l'impianto ovvero dal detentore qualificato che abbia la disponibilità dell'area in virtù di un titolo contrattuale.

6. La DGR riporta, al punto 6.1, che sarà verificato che le superfici ricadenti nell'areale DOP del Parmigiano Reggiano "siano effettivamente utilizzate per produzioni vegetali incluse nella relativa filiera di produzione, mediante consultazione dei piani colturali presenti nei fascicoli aziendali".

Qualora un agricoltore coltivi foraggio, ma non sia un soggetto iscritto alla filiera del formaggio DOP Parmigiano-Reggiano, si conferma che la coltivazione di tale foraggio non rientri tra le colture certificate?

Se tale coltivazione riguarda superfici ricadenti all'interno dell'areale di produzione del formaggio DOP Parmigiano Reggiano, che siano utilizzate con colture da foraggio compatibili con il disciplinare di alimentazione delle bovine, verrà considerata alla stregua di certificata anche in ragione del suo

potenziale utilizzo e conseguentemente sottoposta a controllo, il quale non concernerà l'iscrizione del conduttore alla filiera di produzione.

- 7. Viceversa, qualora la domanda al punto precedente non avesse risposta affermativa, si conferma che nel caso in cui il foraggio - coltivato in un terreno censito nella zona d'origine del formaggio DOP Parmigiano-Reggiano - non sia stato conferito nella filiera di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano, la coltivazione di tale foraggio non rientra tra le colture certificate?**

Vedasi il riferimento di quanto riportato alla precedente risposta.

Cordiali saluti.

Valtiero Mazzotti
(firmato digitalmente)

p. Morena Diazi
(firmato digitalmente)

Marco Borioni - Responsabile Settore Affari Generali e Giuridici, Strumenti finanziari, Regolazione, Accreditamenti